

**IN BREVE n. 31 - 2024**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **FRANCOBOLLI ITALIA 2024 - NUOVE EMISSIONI**



- Emissione della Serie tematica “le Eccellenze del sapere” dedicato alle Autorità indipendenti - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni AGCOM

- Data di emissione: 18 luglio 2024

- Emissione della Serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicato a Una rotonda sul mare - Senigallia

- Data di emissione: 18 luglio 2024



- Emissione francobollo commemorativo di Libero Grassi, nel centenario della nascita

- Data di emissione: 19 luglio 2024

- Emissione francobollo Serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicata al meteorite di Renazzo, nel bicentenario della caduta

- Data di emissione: 21 luglio 2024



- Emissione francobollo Serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicata a Una rotonda sul mare: Lignano Sabbiadoro

- Data di emissione: 21 luglio 2024

## **COME VA CONSIDERATO IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DAL TURNO NOTTURNO**

da Doctor33 a cura di avv. Jacopo Grassini

*Il superamento dell'orario giornaliero, recuperato attraverso la particolare articolazione del turno, non comporta che il giorno di riposo concesso debba essere qualificato come mera assenza dal servizio*

Il superamento dell'orario giornaliero, recuperato attraverso la particolare articolazione del turno, non comporta che il giorno di riposo concesso per ristorare il maggior stress psico-fisico legato a una prestazione lavorativa di durata prolungata e con articolazione notturna debba essere qualificato come mera assenza dal servizio a sensi dell'art. 44 comma 3 c.c.n.l., cit., avendo, piuttosto, una siffatta assenza, la funzione del riposo compensativo rispetto all'avvenuto superamento dell'orario giornaliero.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - QUANDO DETRARRE LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE**

la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

*Ho iniziato una ristrutturazione nel 2023. Posso detrarre già nel 730 precompilato del 2024 le spese sostenute nel 2023 o devo aspettare la fine lavori e poi inserire le spese del 2023 nella dichiarazione del prossimo anno insieme a quelle sostenute nel 2024?*

### **Risponde Paolo Calderone**

Si conferma che, in presenza dei requisiti e nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti richiesti dalla normativa per poter accedere alle agevolazioni fiscali in materia di recupero del patrimonio edilizio ([articolo 16-bis](#) del Tuir), la detrazione spetta nel periodo in cui sono sostenute le spese.

Pertanto, in applicazione del criterio di cassa, il lettore non dovrà attendere il completamento dei lavori per usufruire della detrazione, ma potrà indicare le spese effettuate nel 2023 nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2024 (modello 730 o Redditi Pf).

## **LA SENTENZA DELLA CGUE SUI PAGAMENTI IN RITARDO**

Indennizzi dovuti dai debitori (**compresi gli enti pubblici**) lenti a pagare, anche se il credito è di importo basso o se il ritardo è di pochi giorni.

**UNA DOMANDA: Anche il Tfr - Tfs dei pubblici dipendenti i cui ritardi nei pagamenti sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale con invito alla correzione?**

**ALLEGATI A PARTE - CORTE GIUST. U.E. Causa C-279/23 sent. 11.07.2024 (documento 150)**

**Attenzione: questa pronuncia è applicabile anche all'Italia e previene orientamenti giurisprudenziali non in linea con l'esatta interpretazione della Direttiva 2011/7 (documento 151)**

## **BORSE DI STUDIO ENPAM, VIA ALLE DOMANDE** da Il Giornale della Previdenza Enpam n. 26 del 9 luglio 2024

Dal 10 luglio a mezzogiorno possono essere inviate le domande per ottenere i sostegni economici che la Fondazione mette a disposizione per gli studenti figli dei medici e dei dentisti.

La data di entrata in vigore riguarda il [bando](#) per 635 borse di studio, dedicate agli orfani degli iscritti Enpam e ai figli dei contribuenti di Quota B.

### **PER I FIGLI DEI LIBERI PROFESSIONISTI**

Sono 300 le borse di studio che l'Enpam mette a disposizione per accompagnare negli studi universitari i figli dei medici e dei dentisti che fanno libera professione.

Il bando è rivolto agli studenti universitari che nell'anno accademico 2023/2024 hanno frequentato un corso di laurea, che possono avere un sostegno di 3.100 euro, a cui si accede secondo criteri di reddito e merito. Un importo che viene maggiorato del 50 per cento (per diventare di 4.650 euro) per i più meritevoli, che nell'anno accademico 2022/2023 si sono laureati con 110 e lode.

Le domande sono aperte fino al 21 ottobre e possono essere presentate esclusivamente tramite l'[area riservata](#) del sito dell'Enpam.

Le borse di studio si aggiungono allo stanziamento previsto per gli universitari, figli della generalità degli iscritti Enpam, che hanno ottenuto l'ammissione [ai collegi di merito](#). Per questi esiste infatti un'altra borsa specifica, più alta, fino a 5mila euro, che può essere richiesta fino al 18 settembre.

### **ORFANI ASSISTITI DALLE ELEMENTARI ALL'UNIVERSITÀ**

Attraverso lo stesso [bando](#), l'Enpam ha finanziato altre 295 borse di studio per sostenere gli studenti orfani di medici e odontoiatri, dalla scuola primaria all'università.

Il bando stanziava aiuti economici che possono arrivare a 4.650 euro, ai quali si accede secondo criteri di reddito e di merito.

Le domande possono essere trasmesse all'Enpam fino al 21 ottobre, esclusivamente con la procedura online tramite l'[area riservata](#) dal sito [www.enpam.it](http://www.enpam.it).

### **L'ENPAM PAGA ANCHE LA RETTA ONAOSI**

Come ogni anno, l'Enpam stanziava anche 40 borse di studio per il pagamento delle rette Onaosi. I sussidi sono finalizzati alla copertura dei costi per frequentare il convitto di Perugia – per gli studenti delle scuole medie e superiori – e dei collegi e centri formativi universitari di Perugia, Padova, Bologna, Torino, Pavia, Napoli e Messina.

La domanda può essere inoltrata fino al 31 agosto, inviando il [modulo](#) presente sul sito dell'Enpam, sia alla Fondazione, tramite posta elettronica certificata, sia alla sede Onaosi di Perugia, per posta. Per maggiori informazioni è possibile consultare il [bando 2024](#).



#### **Figli di liberi professionisti**

Se sei un libero professionista e hai figli che studiano all'università puoi chiedere una borsa di studio all'Enpam. Puoi fare domanda se: sei iscritto alla Quota B; hai un reddito familiare che non supera 6 volte il trattamento minimo Inps 2023....



## Orfani

Se sei un orfano di medico o di dentista puoi chiedere una borsa di studio per: le scuole primarie; le scuole secondarie di primo o secondo grado; i corsi universitari di laurea. Questi sussidi sono cumulabili con le altre prestazioni...

**ENPAM - LETTERE AL GIORNALE** da Il Giornale della Previdenza Enpam n. 26 del 9 luglio 2024

### **PENSIONATO A PARTITA IVA, COSA DICHIARO NEL MODELLO D?**

*Sono un medico in pensione e svolgo attività privata a partita Iva presso una struttura di riabilitazione. Nel modello D va indicato il lordo percepito o l'importo al netto della ritenuta Irpef versata dalla struttura? G.C.*



Lettere  
al  
Giornale

Gentile Dottore,

nel modello D dovrà indicare i compensi percepiti nel periodo d'imposta al netto delle spese sostenute ma al lordo della ritenuta Irpef versata dalla struttura. Infatti la ritenuta d'acconto è una parte

del suo reddito che la struttura per cui lavora ha versato allo Stato per suo conto.

Se il reddito a cui fa riferimento è inserito nel quadro RE del modello Persone fisiche 2024 dell'Agenzia delle Entrate, può ricavare il reddito da dichiarare all'Enpam prendendo l'importo indicato nel rigo RE2 (compensi derivanti dall'attività professionale) e sottraendo quello del rigo RE20 (totale spese).

Può consultare la nostra [guida dedicata ai liberi professionisti \(sezione modello D\)](#) per vedere gli altri quadri delle dichiarazioni fiscali dove potrebbero comparire gli altri suoi eventuali redditi da comunicare all'Enpam.

### **INPS SOSPENDE L'INVIO DELLE NOTE DI RETTIFICA E DIFFIDE DI ADEMPIMENTO** da Comunicati INPS

**Dal 26 luglio al 31 agosto 2024 compreso, l'invio delle notifiche delle Note di Rettifica e delle Diffide di adempimento sarà sospeso.**

- [Stampa la pagina](#)

**Pubblicazione:** 19 luglio 2024

Dal 26 luglio al 31 agosto 2024 compreso, l'**INPS sospenderà l'invio** delle notifiche delle **Note di rettifica** e delle **Diffide di adempimento** verso tutti i soggetti contribuenti, ad eccezione dei casi in cui sia prossimo il termine di prescrizione.

Inoltre, nello stesso periodo, saranno **sospese** anche le elaborazioni delle **richieste** verso **DURC online** per la verifica della regolarità contributiva, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.).

Sarà, infine, **sospesa** la **trasmissione dei crediti** all'Agente della riscossione.

**Bilanci Inps attivi, ma i soldi per pagare la buonuscita degli statali NON si trovano !!!**

**Tridico prima di lasciare l'INPS aveva detto che l'Inps era in grado di pagare subito anche cogli arretrati la buonuscita degli statali in ossequio della sentenza della Corte Costituzionale ... e allora? Ahimè è molto chiaro «non si vuole» e colla dilazione e coll'inflazione è più agevole sborsare i soldi speculando sul meccanismo inflattivo !!! il tempo è denaro e si paga meno col tempo !!! ...**

**Un'altra considerazione: i soldi trattenuti per il tfr ovvero la buonuscita non andrebbero tesaurizzati accantonandoli? Nel privato sì e attenti a non farlo e nel pubblico no?...**

**Ricordiamo (da “il Tfs e il Tfr nel pubblico impiego-temi rilevanti” a cura di Stefano Stefani) anche che nel pubblico impiego col passaggio dal Tfs al Tfr (il Tfs implica un pagamento anche del lavoratore, nel Tfr dovrebbe essere tutta la contribuzione a carico del datore, ma ciò in realtà non avviene) la necessità di assicurare la parità della retribuzione tra i lavoratori in regime di Tfs e di Tfr, con la stessa qualifica e mansioni, non ha portato però ad un aumento della retribuzione netta a motivo della soppressione della trattenuta contributiva, ma ad una diminuzione della stessa (per un importo pari al contributo) ai fini del calcolo del netto da liquidare al lavoratore e ad un aumento virtuale della retribuzione lorda ai fini fiscali e contributivi. La Corte Costituzionale ha sancito la legittimità dell'operato del legislatore e il ruolo cruciale degli accordi stipulati tra ARAN e OOSS poiché, infine “il trattamento retributivo non muti in ragione di un dato accidentale, quale è l'applicazione del regime del Tfr o del Tfs” (Corte Costituzionale sentenza n. 213 del 22/11/2018).**



I sindacati del pubblico impiego si stanno mobilitando contro il pagamento differito delle liquidazioni e lanciano una petizione <https://chng.it/7sP8sd8YM4> al Governo e al Parlamento per porre fine alla dilazione del Trattamento di fine servizio e del Trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici, dilazione che è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.

## **ISS: BERE ACQUA DEL RUBINETTO È SICURO. ECCO I 7 FALSI MITI**

in DoctorNews n. 168 del 22 luglio 2024

*Dai calcoli renali alla necessità di purificarla, sono molte le fake news che causano pregiudizi sull'acqua del rubinetto. L'Iss ha redatto un documento con 7 falsi miti*

Dai calcoli renali alla necessità di purificarla, sono molte le fake news che causano molti pregiudizi sull'acqua del rubinetto. Un 'prodotto' che, invece, viene promosso a pieni voti dal primo rapporto elaborato dal Centro nazionale per la sicurezza delle acque (Censia) dell'Istituto superiore di sanità, presentato oggi, che ha esaminato i risultati di oltre 2,5 milioni di analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche condotte in 18 regioni e province autonome, corrispondenti a oltre il 70% della popolazione italiana, tra il 2020 e il 2022.

L'Istituto superiore di Sanità ha redatto un documento con 7 falsi miti più diffusi relativi all'acqua del rubinetto. Ecco le false credenze più diffuse:

- 1) "L'acqua potabile per essere 'buona' deve essere priva di ogni sostanza chimica". Falso. È vero il contrario, anzi: l'acqua contiene molte sostanze chimiche vantaggiose per la salute ed eliminarle non rappresenta un beneficio, ma un potenziale 'danno'. Rimuovere tutte le sostanze naturalmente presenti nell'acqua per esempio il boro, il selenio, il fluoro, il cromo, il rame o il calcio, il magnesio, lo iodio, il potassio provocherebbe infatti la riduzione di apporto di elementi essenziali per la salute degli esseri umani, modificazioni del gusto e danni alle reti idriche. La normativa garantisce comunque che le sostanze chimiche potenzialmente dannose non superino i livelli che potrebbero comportare un rischio. Utilizzare l'acqua del rubinetto è conveniente per le nostre tasche e una abitudine sostenibile, perché permette di ridurre l'uso di enormi quantità di plastica e di limitare l'inquinamento dovuto a trasporto, distribuzione e smaltimento delle bottiglie.
- 2) "L'acqua del rubinetto fa venire i calcoli". È una convinzione diffusa, ma falsa. E questo vale anche per le acque ricche di sali di calcio e magnesio. Il consiglio di utilizzare acque leggere o oligominerali al posto dell'acqua del rubinetto per evitare la calcolosi renale non è giustificato da evidenze scientifiche. La formazione dei calcoli dipende in molti casi da una predisposizione individuale oppure familiare. Il calcio è essenziale per la nostra salute e ne va ridotta l'assunzione se è un medico a prescriverlo.
- 3) "L'acqua del rubinetto non è sicura". Bere acqua del rubinetto (di casa o dei chioschi o punti di distribuzione) è sicuro per la salute come lo è bere acqua minerale naturale, perché in tutti casi l'assenza di rischi per i consumatori è garantita dai controlli previsti dalla normativa. La differenza tra acque potabili e minerali naturali sta nel fatto che l'acqua potabile è un diritto universale degli esseri umani e le sue caratteristiche chimiche (durezza, pH, presenza di sali minerali) e organolettiche (odore e sapore) possono anche cambiare nel tempo in funzione delle fonti di prelievo e dei possibili trattamenti, ferma restando la garanzia degli standard di sicurezza. Le acque minerali naturali sono invece beni di consumo liberamente immessi sul mercato e scelti dal consumatore, e rispondono a standard qualitativi che, oltre a garantirne la sicurezza in termini di salute, assicurano che la qualità e le caratteristiche delle acque imbottigliate siano le stesse delle acque all'origine, prelevate da fonti sotterranee riconosciute.
- 4) "Non possiamo sapere davvero quali sono le caratteristiche dell'acqua di casa". Possiamo, invece: è bene sapere che sul sito del proprio gestore idro-potabile sono già forniti i dati sulle caratteristiche delle acque e i risultati dei controlli. Sulla base delle nuove normative emanate dal ministero della Salute, i cittadini entro 2 anni potranno reperire molte altre informazioni sulle caratteristiche chimico-fisiche delle acque distribuite nelle aree di loro interesse, piani di sicurezza dell'acqua,

controlli da parte dei gestori idro-potabili e delle Asl, in una piattaforma nazionale denominata Anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili (Antea), in corso di costruzione.

5) "Per rendere sicura l'acqua del rubinetto va installato in casa un apparecchio di trattamento". Falso. Le acque distribuite in Italia sono di qualità adeguata al nostro consumo e non necessitano di altri trattamenti per renderle potabili o per evitare rischi per la salute. L'unico scopo degli apparecchi di trattamento dell'acqua in commercio, conformi alle specifiche normative, è modificare le caratteristiche organolettiche delle acque, cioè, rendere più gradevole il sapore e l'odore dell'acqua del rubinetto, o frizzante. In caso, per specifiche circostanze, si verificasse un evento per cui fossero necessarie restrizioni d'uso delle acque, la legislazione prevede che i cittadini ne vengano tempestivamente informati. Inoltre, il gestore e le autorità sono tenuti a ripristinare prontamente la qualità delle acque e nel frattempo a fornire ai consumatori interessati quantità adeguate di acque idonee al consumo umano con approvvigionamenti alternativi (per esempio autobotti).

6) "Al ristorante può essere servita acqua minerale naturale in caraffa". Falso. Negli esercizi pubblici l'acqua minerale naturale, liscia o gassata, va servita nella sua bottiglia chiusa e con la sua etichetta secondo la specifica normativa. Nel caso invece venisse fornita acqua potabile in caraffa sottoposta a trattamenti, va riportata chiaramente sul contenitore la dicitura "acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata" se addizionata di anidride carbonica.

7) "Al ristorante è meglio evitare di chiedere acqua del rubinetto". Falso. Non c'è ragione per non farlo, se non quella di una scelta personale. Anzi. Il decreto legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023 chiede alle Regioni e alle Province di promuovere l'uso dell'acqua di rubinetto, anche "incoraggiando o incentivando la messa a disposizione di acqua potabile a titolo gratuito ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione".

**Ulcere croniche molto gravi e avanzate persistenti da più di 3 anni infette da P. aeruginosa – sono stati trattate con unguento contenente Tobramicina (0,3%) applicato giornalmente; immediato miglioramento e guarigione entro 3 mesi.**

#### **LEGGI IN:**

[Ulcere croniche degli arti inferiori. Individuato un innovativo protocollo di cura - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](http://quotidianosanita.it)

### **INPS - PENSIONATI: IL CEDOLINO DI PENSIONE DI AGOSTO 2024** da DplMo - fonte: Inps

Il **cedolino della pensione**, accessibile tramite [servizio online](#), è il documento che consente ai pensionati di verificare l'importo erogato ogni mese dall'INPS e di conoscere le ragioni per cui l'importo può variare.

Si riportano di seguito le principali informazioni sul cedolino della pensione di **agosto 2024**.

#### **La data di pagamento**

Le pensioni vanno in pagamento il primo giorno del mese bancabile del mese, con l'unica eccezione del mese di gennaio.

Ad agosto 2024, il pagamento avverrà con valuta **1° agosto**.

## **Trattenute fiscali: conguaglio di fine anno 2023, addizionali regionali e comunali, tassazione 2024**

A fine anno 2023 è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali applicate nel corso del medesimo anno di imposta (IRPEF e addizionali regionali e comunali a saldo) sulla base dell'ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall'INPS.

Se nel corso del 2023 sulla pensione sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l'INPS ha provveduto a recuperare **le differenze a debito sulle rate di pensione** di gennaio e di febbraio 2024, trattenendo il debito anche fino alla capienza totale dell'importo del rateo pensionistico in pagamento.

Qualora i ratei di pensione di gennaio e di febbraio 2024 siano risultati insufficienti per il recupero totale prosegue con le **trattenute sui ratei mensili** successivi fino ad estinzione del debito.

Nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo delle ritenute erariali ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010).

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di agosto, oltre all'IRPEF mensile, vengono trattenute le **addizionali regionali e comunali** relative al 2023.

Si ricorda che le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Le somme conguagliate sono state certificate nella **Certificazione Unica 2024**.

Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

## **Verifica delle pensioni dei residenti in Italia con le informazioni reddituali relative all'anno di imposta 2021, dichiarati nel 2022**

A luglio 2024, l'INPS ha avviato la verifica a consuntivo delle prestazioni collegate al reddito ed erogate in via provvisoria nel 2022.

In caso di variazione dell'importo mensile della pensione, ad agosto 2024 viene posta in pagamento la rata di pensione aggiornata.

Nel caso in cui non vi siano in capo al titolare della prestazione indebiti in corso di recupero, i crediti a titolo di arretrati di importo fino a 500,00 euro lordi saranno pagati sulla mensilità di agosto.

Il recupero con trattenuta su pensione delle somme eventualmente erogate in eccesso avverrà a partire da **ottobre 2024**.

I soggetti interessati sono stati avvisati con comunicazione dedicata.

## **Pensioni previdenziali delle gestioni private. Sospensione delle prestazioni legate al reddito per mancata presentazione dei dati reddituali relativi al 2020 (art. 35 comma 10bis del d.l. 207/2008)**

Sulle pensioni che siano, in tutto o in parte, collegate al reddito (ad esempio integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, pensione ai superstiti) i cui titolari, nonostante i solleciti, non abbiano ancora fornito i dati reddituali relativi al 2020, nei mesi di agosto e settembre verrà applicata una trattenuta pari al 5% determinata sulla base dell'importo della pensione di luglio 2024.

Ai pensionati interessati è stata inviata una lettera raccomandata con l'indicazione della data del 15 settembre 2024 come ultima scadenza per l'invio dei redditi richiesti.

Nei casi in cui le informazioni reddituali richieste non vengano inviate, si effettuerà la revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito del 2020 o, nel caso di pensioni ai superstiti, verrà applicata la fascia massima di abbattimento dell'importo della pensione previsto dall'art. 1, comma 41 della legge 335/1995, e si procederà al calcolo e al recupero degli importi che saranno risultati indebiti.

### **Assistenza fiscale: conguagli da modello 730/2024**

Ad agosto vengono effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta ed i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate entro la data del 30 giugno.

Sul rateo di pensione di agosto si procede:

- al rimborso dell'importo a credito del contribuente;
- alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente. Si ricorda che la eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre per cui, qualora la risultanza contabile sia stata ricevuta dall'Istituto nei mesi successivi a quello di giugno non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d'imposta.

I contribuenti che hanno indicato l'INPS quale sostituto d'imposta per l'effettuazione dei conguagli del modello 730/2024 possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online: "[Assistenza fiscale \(730/4\): servizi al cittadino](#)", disponibile anche tramite l'app INPS mobile.

### **GOVERNO - TESTO UNICO DELLE SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E PENALI** da DplMo - fonte: Governo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 89 del 22 luglio 2024, ha approvato in esame preliminare un Decreto legislativo relativo al testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali che persegue la finalità di:

- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Il testo unico raccoglie: i principi generali e le disposizioni sanzionatorie contenuti nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione; le leggi d'imposta in materia di registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone Rai; le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Le disposizioni vigenti sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui sia stato necessario. In particolare, sono trasfuse le disposizioni relative alla disciplina sanzionatoria sostanziale di riferimento dei singoli tributi erariali; la disciplina relativa a profili diversi (ad esempio in tema di accertamento e sanzioni) è stata trasfusa, per settore d'ambito, negli altri rispettivi testi unici attuativi della delega. Il testo tiene conto, altresì, delle modifiche recate dal decreto legislativo concernente la riforma del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale – in attuazione dell'articolo 20 della legge delega n. 111 del 2023 – approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024.

## **INPS - PACE CONTRIBUTIVA, RISCATTO FINO A CINQUE ANNI DI PERIODI CONTRIBUTIVI** da DplMo - fonte: Inps

La legge di bilancio, in vigore dal 1° gennaio, ha reintrodotto per il biennio 2024-2025 l'istituto della **pace contributiva**, recepito dall'INPS con la [circolare n. 69/2024](#), rivolto ai "contributivi puri", ovvero coloro che non hanno contributi precedenti al 1° gennaio 1996. Tale misura offre ai lavoratori **la possibilità di aggiungere fino a cinque anni alla propria carriera contributiva tramite il riscatto di periodi non coperti da contribuzione**. Una misura particolarmente utile per chi desidera aumentare il numero di anni di contribuzione, tenendo conto della possibilità di aggiungere ulteriori cinque anni per chi ha già fruito della misura sperimentale attiva nel triennio 2019/2021.

La misura in vigore si rivolge a tutti i contribuenti iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle sue forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, nonché agli iscritti alla Gestione Separata. È essenziale, tuttavia, che i periodi da riscattare non siano già coperti da contribuzione non solo nella cassa specifica, ma anche in altri fondi previdenziali.

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, e deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge 213/2023 (legge di bilancio). È importante sottolineare che **possono essere riscattati solo i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro**. Non è quindi possibile utilizzare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione.

Il vantaggio è che i periodi riscattati, che possono essere anche non continuativi ma comunque non superiori a cinque anni, **vengono considerati sia ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell'assegno pensionistico**.

Ai fini della scelta dei periodi va considerato che la **facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa soggetti ad obbligo di versamento contributivo**. Tale preclusione opera necessariamente anche nei casi in cui l'obbligo contributivo sia già prescritto. In tali casi il lavoratore può recuperare i periodi di lavoro attivando altri istituti già previsti dalla vigente normativa nelle singole gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, nei casi in cui sia intervenuta la prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13, legge 1338/1962.

È da precisare, inoltre, che **qualora si verifichi l'acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996** (ad esempio, accredito del servizio militare, maternità al di fuori del rapporto di lavoro, ecc.), il riscatto già effettuato attraverso **la pace contributiva verrà annullato d'ufficio**, con successiva restituzione dei contributi.

La facoltà di fruire della pace contributiva può essere esercitata "a domanda" dell'assicurato, o dai suoi superstiti o parenti e affini entro il secondo grado, **entro il 31 dicembre 2025**. Nel caso dei **lavoratori del settore privato** la domanda di pace contributiva potrà essere presentata anche dal datore di lavoro destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In questo caso l'onere è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e rientra nell'ipotesi in cui non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. In questa cornice normativa interviene la circolare n. 5 del 2024 dell'Agenzia delle Entrate con la quale si illustrano le nuove misure per il welfare aziendale e sono indicati gli effetti fiscali relativi alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

Per quanto concerne la quantificazione dell'onere di riscatto, la disposizione contenuta nella legge di bilancio 2024 stabilisce che lo stesso venga determinato in base al metodo di calcolo "a percentuale", previsto per il sistema contributivo e applicando le aliquote contributive di finanziamento per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) vigenti nella gestione assicurativa presso

la quale si presenta la domanda, sull'imponibile degli ultimi 12 mesi precedenti la data della domanda.

Rispetto alla misura di pace contributiva in vigore nel biennio 2019-2021, la differenza di rilievo è che per la misura del 2024 non sarà possibile la detrazione al 50% della spesa sostenuta. Pertanto, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.

Riguardo il versamento dell'onere da riscatto è previsto sia il pagamento in un'unica soluzione dell'intera cifra o una rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi. Si precisa, tuttavia, che la **rateizzazione** non può essere concessa se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta, o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

### **PACE CONTRIBUTIVA: DOMANDA**

Per fruire della nuova misura è necessario presentare la **domanda entro il 31 dicembre 2025**, soltanto online tramite i seguenti canali:

- portale web dell'INPS, tramite la pagina "[Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa](#)", selezionando poi "Riscatti";
- Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
- patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando il [modulo "AP135"](#).

### **AGENZIA ENTRATE - LAVORATORI IMPATRIATI: ULTERIORE CASISTICA** da DplMo – fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 159/E del 22 luglio 2024](#), risponde ad un quesito in merito alla possibilità di beneficiare del *regime speciale per lavoratori impatriati* per un ulteriore quinquennio, a partire dal periodo di imposta 2024 (mediante l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5, comma *2bis*, d.l. n. 34 del 2019) anche se al 31 dicembre 2019 non beneficiava di tale *regime speciale* pur avendone i requisiti, in quanto fruiva del regime per neoresidenti di cui all'articolo *24bis* del TUIR.

Questo **il parere** fornito dall'Agenzia delle Entrate.

In via preliminare, si evidenzia che il parere reso concerne esclusivamente la possibilità per l'*Istante* di avvalersi, ai sensi dell'articolo 5, comma *2bis* del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto *Crescita*), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dell'estensione temporale del "*regime speciale per i lavoratori impatriati*" di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ad ulteriori cinque periodi di imposta senza che ciò implichi, in quanto non oggetto della presente istanza, una valutazione circa la sussistenza delle condizioni previste per l'applicazione del predetto regime, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

L'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (cd. decreto *Internazionalizzazione*) ha introdotto il "*regime speciale per lavoratori impatriati*" che è fruibile dai contribuenti per un

quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.

Con riferimento a tale *regime speciale*, sono stati forniti specifici chiarimenti, tra l'altro, con la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 e, a seguito delle modifiche apportate dal citato articolo 5 del decreto *Crescita*, con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, nonché con numerose risposte ad interpello pubblicate consultabili nell'apposita sezione presente sul sito dell'Agenzia delle entrate ([www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativaeprassi/risposteagli\\_interpelli](http://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativaeprassi/risposteagli_interpelli)), cui si rinvia per gli ulteriori approfondimenti.

In particolare, il comma *2bis* dell'articolo 5 del decreto *Crescita*, in vigore dal 1° gennaio 2021, ha previsto la possibilità di estendere il periodo di fruizione del *regime speciale per lavoratori impatriati*, anche a coloro «che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147».

Tale disposizione, in sostanza, consente alle persone fisiche che hanno trasferito la residenza in Italia per svolgervi attività di lavoro e che abbiano beneficiato del regime impatriati, di poter optare per l'estensione del regime, previo versamento di un importo pari:

- al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici requisiti: ha almeno un figlio minorenni (anche in affidato preadottivo) ovvero è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni;
- al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affidato preadottivo) e diventa proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena anche in tal caso la restituzione del beneficio, senza applicazione di alcuna sanzione.

In entrambi i casi, «l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà».

Le modalità di esercizio dell'opzione sono state definite con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353, in attuazione di quanto stabilito al successivo comma *2ter* del medesimo articolo 5. Tale Provvedimento dispone, in particolare, al Punto 1 (*"Modalità di esercizio dell'opzione ai fini della proroga del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia"*) che l'opzione è esercitata mediante il versamento degli importi dovuti in unica soluzione mediante il modello di pagamento F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando i codici tributo "1860" *"Importo dovuto (10 per cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'articolo 5, co. 2bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019"* e il codice "1861" - *"Importo dovuto (5 per cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'articolo 5, co. 2bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019"*, istituiti con la risoluzione n. 27/ E del 15 aprile 2021, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 16 sopracitato.

L'articolo 1, comma 154, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stabilisce che il *regime speciale* di cui al citato articolo 16 non è cumulabile con gli effetti dell'opzione di cui all'articolo 24*bis* del TUIR.

Tale disposizione prevede che «Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva [...] dei redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165,

*comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione».*

Il comma 4 del medesimo articolo 24bis stabilisce che l'opzione (che cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione medesima) può essere revocata e, in tal caso, non può essere esercitata nuovamente.

Con la citata circolare n. 17/E del 2017 (cfr. Parte IV, paragrafo 2) è stato, al riguardo, chiarito che i regimi agevolativi «rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, sono esclusivi e fra loro non cumulabili in capo allo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d'imposta», in quanto il divieto di cumulo previsto dalla norma «non esclude l'ipotesi di un utilizzo alternativo dei regimi agevolativi in anni d'imposta differenti, nel rispetto, ovviamente, dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle rispettive norme. Ciò nella considerazione che un soggetto che sceglie un regime fiscale di vantaggio può fare affidamento, avendone i requisiti, su altro regime agevolativo che viene introdotto nel nostro ordinamento in un momento successivo alla scelta effettuata».

In sostanza, dunque, un contribuente in possesso dei requisiti richiesti dalle rispettive norme che, al rientro in Italia, esercita l'opzione per il regime di cui al citato articolo 24bis del TUIR può, nei periodi d'imposta successivi, revocare tale opzione ed accedere (nel rispetto di ogni altra condizione) al regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 nonché applicare tale regime speciale per gli ulteriori periodi d'imposta previsti dalla norma di riferimento.

In particolare, i contribuenti rientrati in Italia prima del 2020 possono prolungare l'applicazione del regime speciale per ulteriori periodi di imposta esercitando l'opzione di cui al comma 2bis dell'articolo 5 del decreto Crescita, anche se, pur possedendo i requisiti per l'applicazione del regime speciale nel periodo d'imposta 2019, non ne hanno concretamente fruito avendo esercitato l'opzione di cui al citato articolo 24bis del TUIR. Ciò in quanto si ritiene che, ai fini del prolungamento del beneficio per ulteriori annualità, a partire dal primo anno d'imposta successivo a quello di conclusione del primo periodo agevolato, rileva la circostanza che il contribuente abbia fruito del regime speciale anche solo per alcune delle annualità del primo quinquennio agevolabile e che sia stato potenzialmente beneficiario dell'agevolazione medesima nel periodo di imposta 2019, a nulla rilevando, quindi, che ne abbia effettivamente fruito in tale anno.

Resta fermo che il contribuente deve soddisfare, nel primo anno successivo alla conclusione del primo periodo agevolato, i requisiti di cui al comma 2bis, dell'articolo 5 del decreto Crescita previsti per effettuare nei termini il dovuto versamento del 10 o del 5 per cento «dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione [...] relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione»

Nel caso di specie, l'Istante che dichiara che nel 2019 possedeva i requisiti per l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 e di aver acquistato un immobile di tipo residenziale a novembre 2022, potrà applicare, ai sensi del citato comma 2bis, dell'articolo 5 del decreto Crescita il regime speciale per un ulteriore quinquennio, anche se nel periodo d'imposta 2019 ha fruito del regime di cui all'articolo 24bis del TUIR.

## **AGENZIA ENTRATE - LAVORATORI IMPATRIATI: INCENTIVO**

### **ALL'ESODO E TRANSAZIONE, REGIME AGEVOLATIVO** da DplMo – fonte:

Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione n. 40/E del 23 luglio 2024](#), risponde ad un quesito in merito alla erogazione di somme corrisposte a titolo di "incentivo all'esodo" e di

”importo transattivo” a soggetti che beneficiano del ”regime speciale per lavoratori impatriati”, di cui all’articolo 16 del [decreto legislativo 147 settembre 2015, n. 14](#).

Questo **il parere** fornito dall’Agenzia delle Entrate.

In via preliminare, si fa presente che il presente parere ha ad oggetto esclusivamente l’applicazione del ”regime speciale per lavoratori impatriati” di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 alle somme corrisposte a titolo di ”incentivo all’esodo” e di ”importo transattivo”, nel presupposto del soddisfacimento dei dipendenti dell’Istante dei requisiti richiesti per poter fruire di detto regime speciale, non verificabili in questa sede.

L’articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir prevede che *«L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) [...] altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti [ndr. rapporti di lavoro dipendente] [...], nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazione relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro»*.

Come chiarito con la circolare 20 marzo 2001, n. 29/E, cap. II, par. 1.2, tra le *«altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione»* del rapporto di lavoro rientrano anche le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo.

In relazione alle modalità di tassazione delle predette somme, l’articolo 19, comma 2, primo periodo, del Tuir prevede che *«Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’art. 17, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1»*, e cioè la stessa aliquota di tassazione del TFR (cfr. circolare 16 febbraio 2007, n. 10/E).

Ai sensi del comma 3, ultimo periodo del medesimo articolo 17, per i redditi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e cbis) *«gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente»*.

In sostanza, in applicazione della citata disposizione, per tali redditi la tassazione avviene, in via provvisoria, da parte del sostituto d’imposta e, successivamente, l’imposta dovuta è oggetto di riliquidazione da parte dell’Agenzia delle entrate, applicando l’aliquota media del quinquennio precedente o *«facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente»*.

Il comma 31 dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 prevede che *«Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all’articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all’articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011»*.

Al riguardo, la circolare 28 febbraio 2012, n. 3/E ha evidenziato che *«la valenza esclusivamente fiscale della disposizione in esame non determina un mutamento della natura delle indennità*

*erogate. In altri termini, le indennità erogate (ad esempio il TFR) conservano la loro natura ancorché gli importi eccedenti il limite di euro 1.000.000 siano esclusi dalla tassazione separata e concorrano alla formazione del reddito complessivo».*

Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione del "regime speciale per i lavoratori impatriati", con la circolare 23 maggio 2017, n. 17/E è stato chiarito (cfr. Parte II, paragrafo 4.1) che i redditi agevolati «devono essere determinati secondo le disposizioni previste dal TUIR per le singole categorie di reddito, vale a dire dall'articolo 51, se derivanti da rapporti di lavoro dipendente, dall'articolo 52, se derivanti da rapporti assimilati al lavoro dipendente e dall'articolo 54 se derivanti dall'esercizio di arti e professioni».

Detta disposizione deve, tuttavia, intendersi riferita ai redditi che "ordinariamente" concorrono alla formazione del reddito complessivo e non anche ai redditi soggetti a tassazione separata, per i quali, il legislatore, in ragione delle loro peculiarità, ha previsto una specifica modalità di tassazione, disciplinata dall'articolo 17 e seguenti del Tuir.

Sul punto, si fa presente che anche la circolare 28 dicembre 2020, n. 33/E (paragrafo 7.7), seppur con riferimento ai redditi soggetti all'aliquota addizionale di cui all'articolo 33 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, ha affermato che, ai fini dell'applicazione del regime speciale in esame, «oggetto di agevolazione sono i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia che concorrono alla formazione del reddito complessivo secondo le ordinarie disposizioni del TUIR (mediante la confluenza degli stessi nelle misure ridotte previste)».

In applicazione di tale principio, pertanto, sono esclusi dal regime speciale in commento i redditi che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef, compresi quelli ai quali l'imposta si applica separatamente ai sensi del citato articolo 17 del Tuir, tra cui le «altre indennità e somme percepite una volta tanto» in dipendenza della cessazione di rapporto di lavoro dipendente.

Ai sensi del comma 3, ultimo periodo del medesimo articolo 17, per i redditi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e cbis) «gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente».

In tale contesto, si ritiene che qualora il contribuente intenda beneficiare del regime speciale può rivolgersi, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta, al competente Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate che, in sede di assistenza, previa verifica dei presupposti, riliquiderà l'imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione (nella misura ridotta prevista dalla norma) alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti.

Nel caso di specie, le somme spettanti (a titolo di "incentivo all'esodo" e di "importo transattivo") ai tre dipendenti, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro con l'Istante, in generale, sono soggette al regime della tassazione separata di cui all'articolo 17 sopra citato, fino all'importo di 1.000.000,00 euro e al regime della tassazione ordinaria, per la quota parte eccedente detto importo.

Pertanto, fino all'importo di euro 1.000.000,00, l'Istante, in qualità di sostituto d'imposta, dovrà applicare il regime della tassazione separata in sede di loro erogazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 e 19 del Tuir.

In base ai chiarimenti sopra illustrati, i dipendenti, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta dovuta su tali somme, potranno rivolgersi, al competente Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate. L'Ufficio, in sede di assistenza, previa verifica dei presupposti per l'applicazione del predetto regime speciale, riliquiderà l'imposta dovuta, facendo

concorrere i redditi in questione, nella misura ridotta prevista dalla norma, alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti.

In attesa di ricevere tale comunicazione, i dipendenti, ove lo ritengano opportuno, potranno presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del medesimo d.P.R. n. 602 del 1973. Tale disposizione prevede che *«Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.*

*L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata».*

Riguardo alla possibilità di applicare il *regime speciale* di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 alle predette somme per la soglia superiore a un milione di euro, si fa presente che, come chiarito nella citata circolare 3/E del 2012, l'*Istante* ai sensi dell'articolo 24, comma 31, del d.l. n. 201 del 2011, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria le somme eccedenti la predetta soglia.

L'assoggettamento alle ordinarie regole di tassazione per scaglioni delle somme in oggetto, per la soglia eccedente un milione di euro, consente di applicare alle stesse, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma, il *regime speciale* in commento. Pertanto, sull'importo eccedente euro 1.000.000,00, l'*Istante* potrà operare le ritenute di imposta ai fini Irpef, avendo a riferimento il minor reddito imponibile previsto dal *regime speciale*.

Resta fermo che la verifica della sussistenza dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale di un soggetto riguarda elementi di fatto che, come precisato con circolare 1° aprile 2016, n. 9/E, non possono essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

## **INPS - AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONGEDO PARENTALE**

L'INPS, con il messaggio n. 2704 del 23 luglio 2024, comunica l'avvenuta implementazione della procedura per l'acquisizione delle domande di **congedo parentale** e **congedo parentale a ore** dei lavoratori dipendenti, che permette di presentare la domanda con la richiesta di indennità maggiorata.

L'Istituto precisa che non è necessario presentare una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni normativamente previste.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2704 del 23.07.2024 (documento 152)**

**VEDI ANCHE IN**

**PENSIONI OGGI - Congedo parentale, Domande aggiornate a cura di Bernardo Diaz**  
<https://www.pensioniooggi.it/notizie/lavoro/congedo-parentale-domande-aggiornate>

## **PRESTAZIONI MEDICHE E ESENZIONE IVA** a cura di Chiara di Lorenzo – Ufficio Legislativo FNOMCeO

Secondo la Suprema Corte in tema di esenzione dall'IVA delle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, la relativa nozione deve essere intesa alla stregua di interventi medici diretti esclusivamente a uno scopo terapeutico, senza che questo venga inteso in un'accezione particolarmente rigorosa.

Le prestazioni mediche effettuate per un fine diverso da quello di tutelare la salute delle persone non possono beneficiare dell'esenzione prevista all'art. 13, parte A, n. 1 lett. c) della sesta direttiva, ragion per cui è lo scopo della prestazione medica che determina se quest'ultima debba essere esentata dall'IVA. Pertanto, se una prestazione medica viene effettuata in un contesto che permette di stabilire che il suo scopo principale non è quello di tutelare la salute, ma piuttosto quello, ad esempio, di fornire un parere richiesto preventivamente all'adozione di una decisione che produce effetti giuridici, l'esenzione prevista all'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva non si applica a tale prestazione.

*Corte di Cassazione Sezione V Civile - Ordinanza n. 18910 del 10 luglio 2024*

**ALLEGATI A PARTE - CASS sez. V civ. - Sentenza n. 18910 del 10.07.2024  
(documento 153)**

## **ARAN SEGNALAZIONI n.15/2024**

*Orientamenti applicativi*

*Comparto Istruzione Ricerca*

### **CIRS122**

**Il personale ATA può chiedere un permesso di 3/4 ore giornaliero nel rispetto delle 18 ore mensili di permesso ex legge n. 104/1992 e se sì, con quali modalità?**

L'art. 68, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024, ha sancito che *“i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili”*.

Pertanto, la clausola contrattuale in esame non ha sostituito la previsione legislativa di cui al richiamato art. 33, comma 3, ma al fine di consentire al personale beneficiario una più efficace soddisfazione dell'interesse tutelato, ha affiancato alla stessa una diversa modalità di fruizione dell'istituto in parola, consentendo al lavoratore di assentarsi anche per alcune ore della giornata.

Il lavoratore, perciò, può scegliere se assentarsi per l'intera giornata lavorativa (come previsto dalla legge) o solo per alcune ore della stessa. Nel primo caso, poiché non viene resa alcuna prestazione lavorativa, l'istituto si considera fruito in giorni. In particolare, ogni giornata di assenza corrisponde ad uno dei 3 giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, legge 104/1992, indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro previsto per tale giornata. Qualora, invece, il dipendente intende assentarsi solo per alcune ore, lo stesso potrà chiedere – a giustificazione delle ore di assenza – il permesso orario previsto dall'art. 68 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024.

Tali permessi sono soggetti a una programmazione mensile predisposta dal dipendente che intende fruirne e comunicata all'amministrazione di appartenenza all'inizio di ogni mese, al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa. Ma, in caso di necessità e urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso, art. 68, comma 3, CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024.

Infine, laddove il lavoratore intenda fruire nello stesso mese sia dei permessi orari che di quelli giornalieri, fruizione c.d. mista, al fine di contemperare il diritto sopra menzionato con il beneficio contrattuale dell'utilizzo in ore, per ogni giornata di assenza andranno decurtate 6 ore dal monte ore complessivo indipendentemente dall'orario di lavoro previsto per la singola giornata di assenza. Ciò in quanto il contratto, nel definire l'equivalenza giorni/ore, ha ipotizzato un orario teorico di 6 ore per ogni giorno.

### ***Orientamenti applicativi***

#### ***Comparto Funzioni Centrali***

##### **CFC130a**

**Il diritto alla conservazione del posto di lavoro deve essere riconosciuto soltanto laddove non vi sia stata alcuna soluzione di continuità tra il servizio prestato nell'Amministrazione di destinazione (nella quale si è vinto il concorso pubblico) e quello svolto nell'Amministrazione da cui proviene il dipendente (il cui posto di lavoro è stato conservato)?**

Come è noto, l'art. 19, commi 10 e 11, del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022 riconosce al dipendente, a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, il diritto alla conservazione del posto di lavoro presso l'Amministrazione di provenienza per un periodo di tempo pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle amministrazioni di destinazione.

Nel caso in cui, entro il citato periodo, il dipendente ritenga di esercitare tale diritto si ritiene che il passaggio del dipendente dall'Amministrazione originaria verso l'Amministrazione di destinazione, e viceversa, deve avvenire senza soluzione di continuità, ossia senza alcuna interruzione - nemmeno per un singolo giorno - tra i due rapporti di lavoro.

### ***Sezione giuridica***

#### ***Corte di Cassazione***

##### **Sezione Lavoro**

##### **Ordinanza 17912/2024**

**Impiego Pubblico – Sanità – Azienda Sanitaria Locale – Autorizzazione straordinari implicita – art. 2126 cc**



[cass-civ-sez-lavoro-ord-17912\\_data-ud-06-06-2024-28-06-2 \(2\).pdf](#)

Per autorizzazione, nell'ambito del lavoro straordinario, si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte inscienze vel prohibente domino, ma con il consenso del medesimo e che il consenso alle prestazioni può anche essere implicito. Tale consenso, una volta esistente, integra gli estremi che rendono necessario il pagamento e ciò anche ove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo. La Suprema Corte ha fatto riferimento all'art 2126 del codice civile il quale stabilisce che il lavoro con il consenso del datore di lavoro deve essere retribuito. Questo principio si applica anche quando il consenso non è formalmente espresso, ma è implicito nel comportamento del datore di lavoro. La Corte ha altresì chiarito che il diritto alla retribuzione per lavoro straordinario non può essere negato a causa di eventuali irregolarità e violazioni dei limiti di spesa pubblica.

*Consiglio di Stato*

**Sezione III**

**Sentenza 5971/2024**

**Impiego Pubblico – Sanità – Azienda USL – Concorsi pubblici – No allo scorrimento della graduatoria per profili professionali diversi**

 [cons-stato-sez-III-sent-5971-data-ud-20-06-2024-05-07-2 \(1\).pdf](#)

Il Consiglio di Stato ha affrontato la questione giuridica se sussiste o meno, la possibilità, per l'Amministrazione, di effettuare lo scorrimento della graduatoria anche in presenza della diversità ontologica tra il profilo professionale per il quale i candidati avevano concorso risultando idonei non vincitori (nel caso di specie "legale interno") e quello oggetto della procedura concorsuale contestata (collaboratore amministrativo). Secondo la sentenza in esame al suddetto interrogativo debba essere data risposta negativa, dovendosi stante la diversità tra i due menzionati profili professionali: le competenze del collaboratore di area giuridico-amministrativa risultano, invero, più generiche e più varie, mentre quelle del collaboratore legale sono più specialistiche, quindi diverse risultano anche le prove concorsuali alle quali i candidati sono stati sottoposti, mirando le stesse per i primi a selezionare dipendenti con abilità nella gestione dei procedimenti amministrativi e quindi di taglio più operativo; laddove, per i secondi ad individuare soggetti con le specifiche abilità necessarie a occuparsi del settore legale. In conclusione, la regola dello scorrimento della graduatoria presuppone che vi sia identità dei posti messi a concorso tra la prima e la seconda procedura (Cons. Stato, Sez. VI, 9 aprile 2015, n. 1796).

## **MIN.LAVORO - MEDICI: RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE** da

DplMo - fonte: Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il [Decreto del 5 luglio 2024, n. 113](#), concernente la **rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per medici esposti a radiazioni ionizzanti**, con decorrenza 1° luglio 2024, e adottato sulla base della deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 29 maggio 2024, n. 20.

La retribuzione convenzionale annua da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL a favore dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2024, è stabilita nella misura di 66.366,14 euro.

La rivalutazione delle prestazioni economiche, con decorrenza 1° luglio 2024, è fissata nella misura del 5,4

**SSN. LISTE D'ATTESA** da DoctorNews n. 172 del 26 luglio 2024 - Doctor33

[Liste attese, tra prescrizione ed esame quanto tempo passa? Regioni a confronto | Doctor33](#)

L'organico fa la differenza: se non è carente i tempi sono rispettati, se è carente l'Asl che prova ad accorciare le attese ottiene magari miglioramenti nelle liste d'attesa per i pazienti più urgenti ma li sconta poi con i meno urgenti. ...

**LEGGI ANCHE:** [Liste d'attesa, luci e ombre dai commenti della categoria. Ecco su cosa lavorare | Doctor33](#)

**Comunque è un grosso problema che non viene risolto!!!**